

Licenziamento disciplinare. Appropriazione indebita. Accertamento di agenzia investigativa. Legittimità. Successivo controllo del datore di lavoro. Necessità.

Corte di Cassazione-Sezione Lavoro-Sentenza n.7833 del 15/4/2005.

Può capitare che un datore di lavoro si accorga od abbia il sospetto di merce venduta (o presunta tale) senza che il relativo corrispettivo risulti immesso nella cassa previa emissione di scontrino fiscale corrispondente all'importo incassato.

Allora cosa fa? Si rivolge ad un'agenzia investigativa la quale invia propri collaboratori, in date diverse, a fare acquisti nell'esercizio commerciale appurando, a fronte di merci (una bambola, una musicassetta, un profilattico ecc.) regolarmente vendute, la mancata consegna dello scontrino fiscale oppure l'emissione dello stesso con un importo inferiore rispetto a quello versato dal "cliente".

Da qui un dettagliato rapporto con la **presunzione che l'incasso (non registrato fiscalmente ovvero solo parzialmente) sia finito nelle tasche del commesso.**

Lettera di contestazione ai sensi dell'art.7 della legge 300/70 per appropriazione indebita e, dopo la difesa (id:la negazione dell'addebito da parte del lavoratore), l'inevitabile licenziamento.

Subito l'impugnativa, giudizio di merito, impugnativa respinta giacchè il datore di lavoro fa escutere in giudizio la testimonianza dei componenti dell'agenzia investigativa. Ma la Corte di Appello **rimprovera la sentenza** giacchè la testimonianza degli investigatori **non costituisce prova dell'appropriazione indebita** in quanto **al rapporto investigativo non ha fatto seguito un accertamento del datore di lavoro sui nastri di cassa e sull'ammontare degli incassi per appurare che effettivamente i soldi incassati dal commesso fossero stati immessi nella cassa per cui la mancata registrazione dell'operazione commerciale,attraverso lo scontrino fiscale, costituiva solo una mera irregolarità senza alcuna inerenzza con un'appropriazione indebita non sanzionabile,pertanto,con il licenziamento.**

La S.C. di Cassazione,con la sentenza in commento, ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello circa l'inconsistenza di una fonte di prova costituita dal responso dell'agenzia investigativa che, sia pur legittima sul piano metodologico ed operativo, non è stata seguita da un accurato controllo ad opera del datore di lavoro delle risultanze di cassa allo scopo di appurare se effettivamente i soldi incassati risultassero, a prescindere dallo scontrino fiscale, immessi nella cassa.

Trasferimento e Trasferta. Differenza.Somme aggiuntive per i trasfertisti ed incidenza sugli istituti legali e contrattuali. E' retribuzione. Diversa denominazione del CCNL. Irrilevanza.

Corte di Cassazione-Sezione Lavoro-Sentenza n. 8468 del 22/4/2005.

La problematica dell'indennità di trasferta e di trasferimento è stata oggetto di un notevole travaglio all'interno della dottrina e della giurisprudenza, sia pur con alterne fortune. fino a quando non è intervenuto,opportunamente, il Decreto Legislativo 19/9/1997 n.314 in materia di armonizzazione della base imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Tale normativa ha, pertanto, rinnovato l'art. 48,comma 6 del T.U.I.R. 917/86 individuando come trasfertisti quei lavoratori tenuti, per contratto,all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi donde il 50% dell'indennità loro corrisposta entra a far parte del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi e fiscali mettendosi,così, un punto fermo su di una querelle senza fine.

E' comunque una locuzione che lascia spazio ad interpretazioni contrastanti se è vero,come è vero, che la stessa norma ha delegato il Ministero del Lavoro all'emanazione di un apposito decreto contenente quelle mansioni che ben possono essere esclusi dall'applicazione della disposizione sui trasfertisti.

La sentenza in commento della S.C. di Cassazione è importante in quanto opera,ancora una volta, una sottile differenza fra indennità di trasferta ed indennità erogata proprio per prestazioni rese in